



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Pescara



Fondazione  
per la Promozione  
della Cultura Professionale  
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

# “Dalla (vecchia) Legge Fallimentare al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: le novità normative”

## La procedura di composizione assistita

*Dott. Saverio Mancinelli*

*Dott.ssa Mery Pistillo*

*Dott.ssa Simona D’Alessandro*

Pescara, 16 maggio 2019 - Sede ODCEC di Pescara



# Fonte normativa: D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 4

Entrata in vigore: 15/08/2020 (art. 389, C. 1 CCII)

Eccezione per specifiche disposizioni: 16/03/2019 (art. 389, C. 2 CCII):

- Istituzione dell'Albo dei professionisti incaricabili per la gestione ed il controllo delle procedure di soluzione della crisi (artt. 356 e 357 CCII)
- Certificazione dei debiti previdenziali, fiscali e per premi assicurativi- l'INPS e l'INAIL entro 90 gg dall'entrata in vigore dell'articolo definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico (Art. 363 CCII).
- L'Agenzia delle Entrate, entro 90 gg dall'entrata in vigore dell'articolo, adotta con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti e i tempi di rilascio (Art. 364 CCII)
- Obbligo, posto in capo alle società, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili tali da rilevare tempestivamente i segnali di crisi (artt. 3, 375 e 377 CCII)
- Estensione dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo e revisione legale dei conti delle Srl con particolari parametri dimensionali entro 9 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo (art. 379 CCII)
  - Garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388 CCII)



## Il nuovo Codice: FINALITA' DELLA NORMATIVA

- Il D. Lgs. 4/2019 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, un pacchetto di misure per favorire l'emersione della crisi d'impresa prima dell'insolvenza conclamata

### OBIETTIVO: FAVORIRE LA TEMPESTIVA EMERSIONE DELLA CRISI

Lo scopo è quello di assicurare l'emersione tempestiva della crisi d'impresa nella consapevolezza che il grave ritardo determina il progressivo aggravamento del dissesto e pregiudica la continuità aziendale e le possibilità di soddisfacimento dei creditori

- Anche la Raccomandazione n. 2014/135/UE ha posto l'obiettivo di una precoce emersione della crisi come essenziale al fine di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e di massimizzare i valori «per i creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale»



## Il nuovo Codice: Titolo I, Capo I – ambito di applicazione e definizioni: Crisi vs. Insolvenza

### Art. 2 – Definizioni

- a) **“crisi”**: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
- b) **“insolvenza”**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- c) **“sovraindebitamento”**: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del codice.

Abbiamo pertanto una contrapposizione tra:

- Difficoltà manifesta a far fronte alle obbligazioni (crisi)
- Sostanziale impossibilità di far fronte alle obbligazioni (insolvenza)

Esempio: situazione in cui possono esservi debiti scaduti che configurano uno stato di crisi ma non ancora di insolvenza in quanto, mediante azioni credibili di risanamento, è possibile tornare ad essere in grado di soddisfare le obbligazioni, evitando così l’insolvenza.



## Il nuovo Codice: Titolo I, Capo II, principi generali – Art. 3, Doveri del debitore

### Art. 3 – Doveri del Debitore

1. **L'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo** deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

### ALLA BASE DELLA PROCEDURA DI ALLERTA: ADEGUAMENTO DEL SISTEMA

#### DEI CONTROLLI

**Art. 375 CCII - Modifica dell'art. 2086 c.c.,** che prescrive: *«l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».*



# Fonte normativa: D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 4

## Titolo II: Procedure di allerta e di composizione assistita

Capo I: Strumenti di allerta (artt. 12-15)

Capo II: Organismo di composizione della crisi d'impresa (artt. 16-18)

Capo III: Procedimento di composizione assistita della crisi (artt. 19-23)

Capo IV: Misure premiali (artt. 24-25)





## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo I, Strumenti di allerta (Art. 12 del CCII)

### Art. 12 – Nozione, effetti e ambito di applicazione

#### Strumenti di allerta:

- obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile (c.2 art. 2086, c.c.).
- obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15

#### Effetti:

Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi dinanzi all'OCRI.

#### Ambito di applicazione:

Debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.

Il comma 5 introduce altri soggetti esclusi.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo I, Strumenti di allerta, (Art. 13 del CCII)

### Art. 13 – Indicatori della crisi

Costituiscono indicatori di crisi, gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano:

\*l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. → DEBT/EQUITY (PFN/PN)

\*la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare → DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo I, Strumenti di allerta, (Art. 13 del CCII)

### Art. 13 – Indicatori della crisi

Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1.

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative (D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla L. 221/12, alle PMI innovative (D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015), alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo I, Strumenti di allerta, (Art. 13 del CCII)

### Art. 13 – Indicatori della crisi – comma 3

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo I, CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI (Artt. 14 e 15 CCII)

La segnalazione della situazione di difficoltà è affidata ad un doppio canale,  
oltre che all'attivazione autonoma dell'imprenditore

### INTERNI

(Art. 14 CCII)

Sistema di controlli e segnalazioni interni  
all'azienda (Amministratori , **Sindaci e Revisori**)



- **Modifica dell'art. 2086 c.c.** apportata dall'art. 375 CCII, che prescrive all'imprenditore di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
- Verifiche continuative da parte degli organi di controllo ex art. 14, co. 1, CCII **Modifica dell'art. 2477 c.c.**, apportata dall'art. 379 CCII. con abbassamento dei limiti dimensionali al superamento dei quali scatta l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo o del revisore.

### ESTERNI

(Art. 15 CCII)

Obbligo di segnalazione a carico di:

- Agenzia delle entrate
- INPS
- Agente di riscossione

140.000 tra Srl e  
Cooperative



## Art. 379 CCII

**La riforma allarga l'obbligo di adozione dell'organo di controllo interno, sindaco o revisore, modificando le norme del codice civile.**

### Art. 379 - Nomina degli organi di controllo

1. All'articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro**; 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro**; 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

I cambiamenti dovranno essere deliberati entro l'arco dei 9 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.



## Art. 14 – Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

Obbligo di verificare costantemente che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato al rilevamento tempestivo della crisi e che sussista l'equilibrio economico finanziario e di segnalare immediatamente agli amministratori i segnali di crisi (Art. 14, c.1)



### Oggetto della segnalazione:

Casi di non sostenibilità dei debiti con i **flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare o d'incapacità di assicurare la **continuità aziendale nei successivi 6 mesi**, rilevando in ogni caso, **ritardi nei pagamenti reiterati** e significativi già manifestati

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 **costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo.



## Il nuovo Codice: Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (Art. 14 CCII)

### SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO ALL'IMPRENDITORE/AMMINISTRATORE

1) L'imprenditore riferisce esaurivamente e pone in essere le misure per la soluzione della crisi (entro il termine 30 gg)

2) Inadeguata o mancata risposta, oppure di mancata adozione delle misure necessarie (entro 6 mesi)  
**SEGNALAZIONE ALL'O.C.R.I.**



**Si apre la nuova procedura di allerta!**



## I controlli esterni (art. 15 CCII): attivazione degli enti pubblici a pena di perdita di privilegio

- L'**ADE** è obbligata a segnalare quando il **DEBITO IVA è pari al almeno il 30% dei volumi di affari del periodo** a cui si riferisce l'ultima liquidazione

Debiti  
fiscali



- L'**INPS** si attiva quando il debitore è in ritardo di oltre 6 MESI nel versamento dei contributi previdenziali > alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50.000 €

Debiti  
previdenziali



- L'**agente di riscossione** si attiva quando la somma dei **CREDITI IN RISCOSSIONE**, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 GG, sono:
- **> di 500.000 € per le imprese individuali**
- **> 1 ML di € per le imprese collettive**

Crediti in  
riscossione



per i primi due soggetti **a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari**

per il terzo **a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione**

**Deroga alla segnalazione da parte di ente pubblico:** Se il debitore documenta di essere titolare di crediti d'imposta e di crediti verso la Pubblica Amministrazione per un ammontare superiore alla metà del proprio debito



## Il nuovo Codice: Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (Art. 15 CCII)



\*Le CCIAA rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un **elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta**, da cui risultino anche le domande degli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo II - Organismo di composizione della crisi d'impresa (Artt. 16-18 CCII)

Presso ogni CCIAA deve essere costituito un **OCRI**.

### Funzione dell'OCRI

E' il destinatario delle segnalazioni di crisi effettuate dagli organi di controllo interni delle Società o dei Creditori pubblici qualificati, oltre che dell'imprenditore.

### Iter di funzionamento dell'OCRI

In caso di istanza dell'imprenditore o segnalazione degli organi interni o esterni, viene nominato un referente dell'OCRI che a sua volta nomina 3 esperti (collegio).

Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante PEC.

### Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (Art. 352 CCII)

L'art. 352 CCII stabilisce che sino alla istituzione presso il Ministero della Giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, in vigore, tuttavia dal 16/03/2019, ma la cui concreta attuazione è di fatto subordinata all'emanazione del D.M. entro l'1/03/2020, i componenti del **collegio di esperti dell'OCRI**, sono individuati tra i soggetti iscritti **all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.



**PROCEDURA DI ALLERTA:  
SEGNALAZIONE ALL' OCRI**

Viene nominato un **COLLEGIO DI ESPERTI (Art. 17)**  
=> Fissa un **audizione** con l'imprenditore e gli organi di controllo in via riservata e  
confidenziale (Art. 18)

**ESITO AUDIZIONE**

**segnalazione infondata**

**Archiviazione**

Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso P.A. per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora. L'importo compensato con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15). L'attestazione ed i documenti allegati relativi ai crediti sono utilizzabili solo nel dinanzi all'OCRI.

**segnalazione fondata (Art. 19)**

**misure per la soluzione della crisi**

l'organismo (OCRI) coadiuva il debitore nell'individuazione delle misure occorrenti per rimuovere la situazione di crisi\* fissando poi un termine per la loro attuazione.  
→ **Verificata l'attuazione il procedimento d'allerta si chiude.**

**composizione assistita della crisi**

Quando non appare possibile superare la situazione di crisi senza trovare una soluzione concordata con i creditori, con ridefinizione ad esempio dei tempi di pagamento o parziale falcidia dei crediti, si apre il procedimento di composizione assistita della crisi.  
→ **L'apertura avviene solo su istanza del debitore.**

Nomina di un collegio di tre esperti\* tra quelli iscritti nell'albo di cui all'art. 356, dei quali:

- a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
- b) uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente;
- c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

\*I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

\* attivando, se necessario, un tavolo di trattativa con i creditori destinato a sfociare in un accordo interamente stragiudiziale, avente il valore di un «piano di risanamento»



## Il nuovo Codice: : procedimento di composizione assistita della crisi ( Artt. 19-23 CCII)

procedimento di composizione assistita della crisi:  
si apre un periodo di trattative:





## Il nuovo Codice: procedimento di composizione assistita della crisi (Artt. 19-23 CCII)

Art. 20 - prevede misure protettive in favore del debitore durante le trattative.

### Art. 22 – Segnalazione al pubblico ministero

Se il debitore (alternativamente):

- non compare per l'audizione,
- non avvia il procedimento di composizione assistita;
- all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

→ Il collegio, tramite il referente procede alla segnalazione dell'insolvenza al Pubblico Ministero.

→ Il P.M. quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, deve chiedere l'apertura della procedura di «liquidazione giudiziale».

### Art. 23 – Liquidazione del compenso

Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.



## Il nuovo Codice: Titolo II, Capo IV – Misure premiali (Artt. 24 e 25 CCII)

### TEMPESTIVITÀ (Art.24)

- entro 3 per l'istanza presentata all'OCRI
- entro 6 mesi negli altri casi

### DECORRENZA

- dal superamento delle soglie di debiti verso dipendenti o verso fornitori stabiliti dall'art.24 o degli indici elaborati dal CNDCEC già ai fini dell'obbligo di segnalazione da parte dei sindaci:
  - debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
  - debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
  - il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC.

### BENEFICI (Art. 25)

- riduzione degli interessi e della sanzioni sui debiti tributari
- aumento dei termini per proporre il concordato preventivo
- limitazione della possibilità di proposte concorrenti nel caso di concordato con continuità aziendale
- maggior effetto premiale riguarda la responsabilità penale: è prevista la non punibilità con riferimento a tutte le fattispecie di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta (reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341), se il danno risulta di speciale tenuità. Se il danno non è di speciale tenuità, la pena è ridotta fino alla metà se sussistano entrambe le condizioni: attivo >1/5 debiti chirografari e il danno delle condotte delittuose > 2 ml €